

Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali

(Ordinanza sugli interventi NBCN)

V6.4

del ..

Bozza del 31.07.2009
(per indagine conoscitiva)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 75 capoverso 1 della Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002¹,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della Legge militare del 3 febbraio 1995²,

visti gli articoli 19 capoversi 1 e 3 e 47 capoverso 1 della Legge federale sulla radioprotezione del 22 marzo 1991³,

visto l'articolo 38 capoverso 1 della Legge sulle epidemie del 18 dicembre 1970⁴,

visto l'articolo 53 capoverso 1 della Legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966⁵,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'organizzazione di interventi federali volti a far fronte a situazioni particolari e straordinarie di portata nazionale che possono costituire un pericolo per la popolazione, gli animali e l'ambiente in seguito ad aumento della radioattività, a incidenti biologici e chimici o a catastrofi naturali (eventi NBCN).

Art. 2 Situazioni particolari e straordinarie

Le situazioni particolari e straordinarie sono situazioni in cui le procedure ordinarie non sono più sufficienti per garantire la protezione della popolazione.

Art. 3 Organizzazione

Per organizzare gli interventi in caso di eventi NBCN viene impiegato un organo federale di condotta (OFC NBCN). Questo dispone di una commissione e di un ufficio di coordinamento.

RS 520.17

- 1 RS 520.1
- 2 RS 510.10
- 3 RS 814.50
- 4 RS 818.101
- 5 RS 916.40

Art. 4 Collaborazione

¹ I Cantoni collaborano con i gestori di impianti che presentano un potenziale pericolo in campo NBC e con gli organi federali per organizzare gli interventi in caso di eventi NBCN.

² La collaborazione con le aziende di telecomunicazione è regolamentata dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) su base contrattuale.

³ Il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l'impiego a favore dell'OFC NBCN in un'ordinanza.

Sezione 2: Disposizioni organizzative**Art. 5** Organo federale di condotta per eventi NBCN

¹ L'OFC NBCN ha i compiti seguenti:

- a. valutare la situazione generale;
- b. assicurare un processo decisionale efficiente;
- c. consigliare e coordinare le misure sottoposte per decisione al Consiglio federale;
- d. garantire che l'applicazione delle misure decise venga sorvegliata;
- e. assicurare il coordinamento con altri stati maggiori federali come pure con stati maggiori cantonali ed esteri;
- f. coordinare il sostegno tecnico fornito ai Cantoni dagli uffici federali competenti;
- g. sorvegliare e coordinare le pianificazioni preventive per la gestione di eventi NBCN;
- h. coordinare la formazione in vista della gestione di eventi NBCN e verificare l'operatività con esercitazioni regolari.

² Per l'adempimento di questi compiti ha a disposizione i mezzi seguenti:

- a. laboratori e organi specialistici della Confederazione;
- b. elementi d'intervento civili e militari.

³ Fanno parte dell'OFC NBCN:

- a. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
- b. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP);
- c. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV);
- d. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale dell'energia (UFE);
- e. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- f. il o la portavoce del Consiglio federale;

- g. il capo dello Stato maggiore di crisi della Giunta in materia di sicurezza del Consiglio federale (SM GSic)
- h. il direttore o la direttrice della Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP);
- i. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera);
- k. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- l. il capo dello Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs);
- m. il direttore generale o la direttrice generale delle dogane (DGD);
- n. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);
- o. il delegato o la delegata all'approvvigionamento economico del Paese (AEP);
- p. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT);
- q. il direttore o la direttrice dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);
- r. il direttore o la direttrice dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP).

⁴ I membri dell'OFC NBCN designano ciascuno un sostituto o una sostituta.

⁵ Essi hanno i compiti seguenti:

- a. adottano i preparativi necessari per far fronte ad eventi NBCN nel loro settore di competenza;
- b. designano un responsabile e un sostituto per l'adozione dei preparativi;
- c. assicurano la reperibilità;
- d. notificano tempestivamente, secondo l'articolo 7, potenziali motivi d'intervento all'organo amministrativo NBCN.

Art. 6 Comitato

¹ Il comitato dell'OFC NBCN ha i compiti seguenti:

- a. decide, in base alla situazione attuale e alla sua evoluzione, in merito alla chiamata in servizio dell'OFC ABCN;
- b. consulta, se necessario, i direttori o le direttrici di altri uffici o altri membri di organi specialistici con competenze decisionali;
- c. può, se necessario, chiedere consulenza a rappresentanti delle conferenze governative cantonali come pure ad altri esperti ed esperte, a personale specializzato e a rappresentanti del mondo economico.

² Fanno parte dell'OFC NBCN:

- a. il direttore o la direttrice dell'UFSP;
- b. il direttore o la direttrice dell'UFPP;

- c. il direttore o la direttrice dell'UFV;
- d. il direttore o la direttrice dell'UFE;
- e. il direttore o la direttrice dell'UFAM.

³ Ogni membro del comitato designa un sostituto o una sostituta.

Art. 7 Ufficio di coordinamento

¹ L'ufficio di coordinamento dell'OFC NBCN è gestito dall'UFPP.

² Esso ha i compiti seguenti:

- a. assicura l'operatività dell'OFC ABCN;
- b. gestisce un centro nazionale di notifica e di analisi della situazione permanente (CNA);
- c. assicura l'aiuto alla condotta a favore dell'OFC NBCN;
- d. gestisce un organo di coordinamento per i mezzi d'intervento e logistici della Confederazione;
- e. informa tempestivamente gli uffici federali interessati da un evento;
- f. mette a disposizione i documenti relativi alla situazione radiologica e assicura la sua valutazione.

Art. 8 Direzione

¹ Il direttore o la direttrice dell'UFPP è a capo dell'OFC ABCN e del comitato. Egli o essa sorveglia i lavori di pianificazione e di coordinamento in vista di interventi in caso di eventi NBCN e informa il Consiglio federale, secondo necessità, in merito allo stato dei lavori.

² In caso di situazioni particolari e straordinarie, la direzione dell'OFC NBCN e la responsabilità per il coordinamento dei lavori passa al direttore o alla direttrice dell'Ufficio federale responsabile dal punto di vista specialistico.

³ Se l'ufficio competente è più di uno, il comitato decide quale assume la direzione dell'OFC NBCN.

Art. 9 Informazione

¹ La responsabilità per l'informazione in caso d'evento spetta al dipartimento risp. all'ufficio federale competente.

² Le informazioni del Consiglio federale sono coordinate dalla Cancelleria federale. Essa dispone, nell'ambito del pool d'informazione, di specialisti per consulenza tecnica provenienti in particolare dagli uffici federali rappresentati in seno all'OFC ABCN.

Sezione 3: Disposizioni particolari per eventi con aumento della radioattività

Art. 10 Impiego

L'OFC NBCN è impiegato in situazioni particolari e straordinarie.

Art. 11 Compiti

¹ In caso di aumento previsto o effettivo della radioattività, il Consiglio federale ordina l'adozione di misure di protezione. Esso si basa sulla strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) all'appendice 1.

² In caso di aumento della radioattività l'UFPP ha i compiti seguenti:

- a. agisce di propria iniziativa fino a che l'OFC NBCN sia pronto a intervenire e ordina, in caso di pericolo immediato, misure d'urgenza per la protezione della popolazione.
- b. procura le informazioni necessarie per l'analisi della situazione e per la disposizione di misure di protezione e provvede alla loro valutazione;
- c. avverte le autorità federali e cantonali e determinati laboratori specializzati;
- d. informa le autorità e la popolazione;
- e. informa le organizzazioni internazionali e gli Stati vicini conformemente agli accordi vigenti.

³ In caso d'evento l'UFSP gestisce una hotline per la popolazione.

⁴ L'IFSN si incarica, in applicazione dell'Ordinanza *del ...20xx* sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, di orientare rapidamente l'UFPP circa gli incidenti negli impianti nucleari svizzeri che potrebbero mettere in pericolo l'ambiente circostante a causa della radioattività.

Art. 12 Mezzi

Per far fronte all'evento sono disponibili i mezzi seguenti:

- a. MeteoSvizzera per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni dei venti in prossimità delle centrali nucleari;
- b. le organizzazioni di prelievo e di misurazione;
- c. gli elementi d'intervento del DDPS.

Sezione 4: Disposizioni particolari per gli incidenti biologici

Art. 13 Impiego

In situazioni particolari e straordinarie, su richiesta del dipartimento competente (DFI, DFE, DATEC) l'OFC NBCN può assumere il coordinamento delle operazioni.

Art. 14 **Compiti**

² In caso di minaccia dovuta ad uno dei tipi di organismi sotto elencati, l'ufficio federale responsabile gestisce un centro di notifica e d'informazione e una hotline per la popolazione:

- a. l'UFSP in caso di organismi patogeni per l'uomo;
- b. l'UFV in caso di organismi patogeni per gli animali (da reddito);
- c. l'UFAG in caso di organismi nocivi per le piante nell'agricoltura;
- d. l'UFAM per tutti gli altri organismi.

Art. 15 **Mezzi**

Per far fronte all'evento, ai cantoni possono essere messi a disposizione i mezzi seguenti:

- a. i laboratori federali e gli organi specialistici della Confederazione nonché i laboratori di riferimento nazionali designati dalla Confederazione per l'esecuzione delle analisi;
- b. gli elementi d'intervento del DDPS.

Sezione 5: Disposizioni particolari per gli incidenti chimici**Art. 16** **Impiego**

In situazioni particolari e straordinarie, l'OFC NBCN può, d'intesa con i cantoni coinvolti, assumere il coordinamento o addirittura la direzione delle operazioni.

Art. 17 **Compiti**

¹ L'OFC NBCN sostiene i cantoni soprattutto nella gestione di eventi con uso effettivo o presunto di aggressivi chimici.

² L'UFPP tiene un elenco degli aggressivi chimici. In caso di incidenti chimici ha i compiti seguenti:

- a. avvertire e informare le autorità federali e cantonali;
- b. informare le organizzazioni internazionali e gli Stati vicini conformemente agli accordi vigenti.
- c. informare la popolazione e mettere a sua disposizione una hotline.

Art. 18 **Mezzi**

Per far fronte all'evento, ai cantoni possono essere messi a disposizione i mezzi seguenti:

- a. i laboratori federali per le analisi dopo un evento con aggressivi chimici (laboratori di riferimento);

- b. gli elementi d'intervento del DDPS.

Sezione 6: Disposizioni particolari per le catastrofi naturali

Art. 19 Impiego

In situazioni particolari e straordinarie, l'OFC NBCN può, d'intesa con i cantoni coinvolti, assumere il coordinamento o addirittura la direzione delle operazioni.

Art. 20 Compiti

¹ Nell'ambito dei preparativi in vista di una possibile catastrofe naturale, rappresentanti dell'UFAM, dell'UFPP, di MeteoSvizzera, della Cancelleria federale (CaF) e dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) coordinano le attività degli organi specialistici competenti in un comitato direttivo.

² In caso d'evento l'UFAM gestisce una hotline per la popolazione.

Art. 21 Mezzi

Per far fronte ad un evento, ai cantoni possono essere messi a disposizione i mezzi seguenti:

- a. lo stato maggiore specializzato pericoli naturali;
- b. gli organi specialistici della Confederazione (UFAM, MeteoSvizzera, FNP, Servizio sismologico svizzero) per la messa a disposizione di basi e dati necessari alla gestione dell'evento;
- c. la piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (PIC);
- d. gli elementi d'intervento del DDPS.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto previgente

L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell'appendice 2.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2010.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La Presidente della Confederazione:

La Cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

Appendice I
(art. 11 cpv. 1)

Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD)

1. La strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) fornisce all'OFC NBCN il quadro per l'adozione di misure di protezione volte a contenere i rischi per la salute della popolazione a seguito di un evento accompagnato da aumento della radioattività.
2. Quando subentra un evento, in una prima fase si adottano misure drastiche; esse possono successivamente essere allentate, a seconda dei casi. I provvedimenti sono verificati dal profilo dell'efficacia, correlati con i più recenti bilanci dosimetrici nel quadro della SPD e, per quanto necessario e ragionevole, adattati alle nuove circostanze.
3. Il valore di riferimento primario per l'adozione di misure protettive è la dose prevedibile a prescindere dalle misure protettive (dose individuale efficace oppure dose tiroidea della popolazione maggiormente esposta).

Altri importanti fattori di decisione sono in particolare:

- la dose risparmiata e la dose rimanente;
 - il tempo disponibile,
 - l'attuabilità delle misure,
 - gli effetti collaterali dei provvedimenti,
 - l'ulteriore evoluzione probabile della situazione radiologica,
 - la situazione globale.
4. Per ognuna delle principali misure di protezione previste viene fissata una soglia di dose. Se la dose prevedibile è superiore a tale soglia, occorre disporre, per quanto possibile e ragionevole, la corrispondente misura di protezione.

5. Le soglie dosimetriche sono le seguenti:

Misura di protezione	Dose*	Soglia dosimetrica	Tempo di integrazione
Permanenza in casa per bambini, ragazzi e gestanti	E	1 mSv	2 giorni
Permanenza in casa, in cantina o, se disponibile, nel rifugio	E	10 mSv	2 giorni
Evacuazione, se la permanenza in luogo protetto è insufficiente o ormai impossibile / irragionevole	E	100 mSv	2 giorni
Assunzione di pastiglie allo iodio	$H_{\text{tir, inal, I}}$	50 mSv	2 giorni

* E: dose efficace per irradiazione esterna e inalazione all'aperto

$H_{\text{tir, inal, I}}$ dose tiroidea per inalazione di iodio radioattivo

Per dose s'intende in tutti i casi la dose per esposizione o incorporazione attendibile entro due giorni dall'evento indipendentemente dalla misura di protezione prevista.

6. Per le misure di protezione non espressamente menzionate nella tabella precedente, si applica in generale una soglia dosimetrica massima di 100 mSv (dose efficace).
7. Un divieto di raccolto e di pascolo viene disposto preventivamente per le regioni in cui sono state adottate misure secondo il cpv. 5, e inoltre per quelle nella direzione del vento fino al confine di Stato risp. fino alla cresta alpina. Le altre misure si basano sulla legislazione in materia di derrate alimentari.
8. Nella fase acuta l'UFPP è responsabile del calcolo, del rilevamento e della verifica delle dosi in seno alla popolazione.

*Appendice 2**(art. 22)****Abrogazione e modifica del diritto previgente***

I

L'ordinanza del 17 ottobre 2007⁶ concernente l'organizzazione d'intervento in caso di aumento della radioattività è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 24 ottobre 2007⁷ sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Art. 8 cpv. 3 lett. d

³Le misure sono segnatamente:

- d. l'impiego dei mezzi della Confederazione in caso di aumento della radioattività conformemente all'Ordinanza del ... ⁸ sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali.

2. Ordinanza del 17 ottobre 2007⁹ sulla Centrale nazionale d'allarme

Art. 1 cpv. 4 lett. b e d

⁴La CENAL ha in particolare i compiti seguenti:

- b. abrogato
- d. elabora, in collaborazione con altri organi specializzati, le basi di calcolo delle dosi a titolo di preparazione ad un evento con aumento della radioattività.

Art. 2 cpv. 2 lett. a

²Le competenze concernenti i singoli eventi straordinari sono disciplinate nei seguenti atti normativi:

⁶ [RU 2007 4943]

⁷ RS 120.71

⁸ RS 520.17

⁹ RS 520.18

- a. in caso di pericolo dovuto alla radioattività, nell'Ordinanza del ... ¹⁰ sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali;

Art. 3 cpv. 3 e 5

³In caso d'evento la CENAL viene rinforzata con personale dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL; l'aiuto di quest'ultimo può essere richiesto anche per lo svolgimento di lavori preliminari. In caso di evento radiologico la CENAL viene inoltre sostenuta da altri organi amministrativi e da specialisti supplementari del mondo scientifico ed economico.

⁵L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) consiglia la CENAL in caso di incidenti in centrali nucleari in Svizzera e all'estero.

Art. 4 cpv. 1

¹Per svolgere i suoi compiti d'intervento, la CENAL utilizza parti dell'impianto K CENAL come pure mezzi di misurazione e di comunicazione della Confederazione. Per rilevare la situazione radiologica, la CENAL ha a disposizione un'organizzazione di prelievo e di misurazione.

Art. 4a Organizzazione di prelievo e di misurazione

¹ L'organizzazione di prelievo e di misurazione comprende stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della radioattività dell'aria nonché reti di stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della contaminazione del territorio (quali la rete per l'allarme e per la misura automatica delle dosi (NADAM) e la rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi nei dintorni delle centrali nucleari (MADUK).

² La CENAL può ampliare l'organizzazione di prelievo e di misurazione con:

- a. la sua rete di posti di allarme atomico a complemento della rete NADAM;
- b. squadre mobili di misurazione dotate di veicoli di misurazione ed elicotteri militari;
- c. squadre di misurazione delle truppe di difesa NBC dell'esercito;
- d. laboratori di misurazione per la determinazione della contaminazione, in particolare di derrate alimentari, foraggi, acqua potabile e per l'abbeverata.

³ Il Dipartimento federale dell'interno e il DDPS provvedono, in collaborazione con i Cantoni, affinché le organizzazioni cantonali di prelievo come pure i laboratori cantonali e privati di misurazione e le loro organizzazioni di misurazione siano pronti all'impiego.

⁴ In caso d'evento, l'organizzazione di prelievo e di misurazione è impiegata dalla CENAL.

¹⁰ RS 520.17

3. Ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione¹¹

Art. 100

L'autorità di sorveglianza provvede ad informare tempestivamente le persone e i Cantoni interessati, nonché la popolazione, in merito agli incidenti radiologici o tecnici. È fatto salvo l'articolo 11 dell'Ordinanza del ...¹² sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali.

Art. 119

Per gli eventi che possono presentare un pericolo per la popolazione a causa di un aumento della radioattività, oltre alle disposizioni della presente ordinanza si applicano quelle dell'Ordinanza del ...¹³ sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali. (Ordinanza sugli interventi NBCN)

Art. 122

¹ L'organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN) secondo l'articolo 5 dell'Ordinanza sugli interventi NBCN del ...¹⁴ come pure gli organi della Confederazione e dei Cantoni secondo l'articolo 4 dell'Ordinanza sugli interventi NBCN, provvedono affinché le persone mobilitate dispongano dell'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei loro compiti e alla protezione della loro salute.

Art. 123

¹ L'organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN) secondo l'articolo 5 dell'Ordinanza sugli interventi NBCN del ...¹⁵ come pure gli organi della Confederazione e dei Cantoni secondo l'articolo 4 dell'Ordinanza sugli interventi NBCN, provvedono affinché prima di svolgere i loro compiti le persone mobilitate siano adeguatamente istruite e informate sui pericoli legati allo svolgimento di tali compiti.

4. Ordinanza sull'allarme del 5 dicembre 2003¹⁶

Art. 1 cpv. 2 lett. a

² Per l'allarme in caso di minaccia radioattiva per la popolazione valgono inoltre:

- a. l'Ordinanza del ...¹⁷ sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali;

¹¹ RS 814.501

¹² RS 520.17

¹³ RS 520.17

¹⁴ RS 520.17

¹⁵ RS 520.17

¹⁶ RS 520.12

5. Ordinanza sulle compresse allo iodio del 1° luglio 1992¹⁸*Art. 9*

I criteri decisionali per ordinare l'assunzione delle compresse sono fissati nella strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi, appendice 1 dell'Ordinanza del ...¹⁹ sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali.

Art. 10 cpv. 1

¹ In caso di un evento grave, l'organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN) secondo l'articolo 5 dell'Ordinanza sugli interventi NBCN del ...²⁰ prescrive:

¹⁷ RS	520.17
¹⁸ RS	814.52
¹⁹ RS	520.17
²⁰ RS	520.17